


# La riforma del Terzo Settore

Quali impatti sull'impresa culturale?

# Gli impatti della Riforma



# Le finalità della Riforma

Con il D.Lgs. 117/2017, il Codice del Terzo settore, si è inteso riordinare e rivedere in modo organico le disposizioni vigenti in materia di **enti non lucrativi** che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e in modo da sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.

# La Struttura generale (D. Lgs 117/17: 12 titoli e 104 artt.)

- titolo I: disposizioni generali;
- titolo II: **Enti del Terzo Settore in generale**;
- titolo III: disciplina del volontariato e dell'attività di volontariato;
- titolo IV: **disciplina delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore**;
- titolo V: particolari categorie di enti del Terzo settore (OdV, APS, E. filantrop., Impr. Soc.);
- titolo VI: **Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**;
- titolo VII: rapporti con gli enti pubblici;
- titolo VIII: promozione e sostegno degli enti del Terzo settore;
- titolo IX: regolamentazione dei titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale;
- titolo X: **regime fiscale**;
- titolo XI: disciplina dei controlli e del coordinamento;
- titolo XII: disposizioni transitorie e finali

# Gli Enti del Terzo Settore (art. 4)

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore, che comprendono associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni non classificate nelle precedenti categorie

# Le attività esercitabili (art. 5, estratto)

*1. **Gli enti del Terzo settore**, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, **esercitano in via esclusiva o principale una o più attività** di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:*

*d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

*g) **formazione** universitaria e post-universitaria;*

*h) **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;*

*i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*j) **radiodiffusione** sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

*k) **organizzazione e gestione di attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso;*

*t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;*

*z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**.*

# Attività secondarie e raccolta fondi

Stando a quanto disposto nell'art. 6, il legislatore prevede la possibilità di esercitare altre attività, diverse da quelle elencate dall'art. 5, se atto costitutivo e statuto lo consentano, purché **secondarie e strumentali** alle attività d'interesse generale.

I criteri e i limiti saranno oggetto di definizione con un successivo decreto interministeriale (per le imprese sociali: < 30% del fatturato)

Del carattere strumentale o sussidiario delle attività svolte, delle pratiche e dei risultati della raccolta fondi tiene conto l'organo di amministrazione che nella **relazione al bilancio** o nella **relazione di missione** deve fornire ampia documentazione.

# Considerazioni di fondo...

(fonte: Circolare «Riforma del Terzo Settore: elementi professionali», 10 Novembre 2017 CNDC)

*«[...] nello spirito della riforma, le disposizioni tributarie recate ai fini delle imposte dirette dal titolo X del Cts sono sostanzialmente rivolte a **soggetti non commerciali**, che si finanziano prevalentemente con entrate non sinallagmatiche (prive di diretta correlazione ai costi, quali sovvenzioni, donazioni, quote associative etc, n.d.r.). Pertanto, il comma 5 dell'art. 79 del Cts vuole essenzialmente porre dei limiti stringenti, volti ad evitare che soggetti di fatto commerciali abusino della qualifica di ETS non commerciale. Viceversa, quanti intendono svolgere attività di interesse generale con organizzazione imprenditoriale, ma senza scopo di lucro soggettivo, vengono orientati ad adottare il modello dell'impresa sociale, che garantisce la non imponibilità degli utili non distribuiti. In tal modo, l'impresa sociale valorizza un'impostazione qualitativa, garantendo il rispetto delle condizioni necessarie ad evitare che il regime fiscale di non imponibilità costituisca un vantaggio competitivo per queste imprese rispetto alle normali realtà lucrative».*



# Art. 79, comma 5

*«Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli Enti del Terzo Settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, **svolte in forma d'impresa** [...] superino, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti [...]*»

## **C.c., art. 2082: Imprenditore**

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

## ...inoltre...

Gli ETS disciplinati dal Codice coesistono con enti senza scopo di lucro disciplinati dal libro I del Codice civile o da leggi speciali, quali:

- enti che non svolgono in via principale o esclusiva una o più delle attività “di interesse generale” di cui all’art. 5 del Cts o che svolgono tali attività con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- enti che, anche se teoricamente ammessi all’iscrizione, preferiscono non iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e non divenire ETS (rinunciando a godere delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore) al fine di evitare i conseguenti oneri organizzativi e amministrativi, oltre che il controllo da parte delle competenti pubbliche amministrazioni;
- enti che sceglieranno di non iscriversi al Runts per un (lecito) arbitraggio fiscale; in particolare le ASD, in forza dell’art. 89, co. 1, lett. c), pur non iscrivendosi al Registro, continuano a beneficiare dell’attuale regime forfetario previsto dalla l. 398/1991 (non abrogata dal Codice solo per questi enti, se non iscritti)

...pertanto:

### Impresa culturale:

- Impresa o ETS riconosciuto, con personalità giuridica (lo stesso DDL Ascani, all'art. 1 commi 2 e 4, ne tratteggia le caratteristiche);
- Rendiconto finanziario o bilancio di esercizio;
- Sistema di governance
- Sistema di controllo

# Riconoscimento della personalità giuridica

- Costituzione per atto pubblico;
- Dotazione patrimoniale minima;
- Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o al Registro delle Imprese.

Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche e nelle imprese, **per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.**


# Dotazione patrimoniale

(per il riconoscimento della personalità giuridica)

- Associazioni: patrimonio non inferiore a 15.000 euro;
- Fondazioni: patrimonio non inferiore a 30.000 euro;
- Imprese sociali: patrimonio indicato dalle norme societarie (S.p.a; S.r.l., Coop....)

Qualora non vi sia la possibilità di ricostituzione del patrimonio a seguito di perdite di esercizio, l'art. 22 cita come opzioni "alternative": la trasformazione; la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; la fusione; lo scioglimento

# Rendiconto o bilancio



# L'assetto sociale, alcuni aspetti

- Ammissione dei nuovi associati: non è vietata l'apposizione negli statuti di clausole di gradimento (eccezione per le APS)
- Non è previsto divieto esplicito di cessione delle quote associative (eccezione per le APS)
- È prevista grande trasparenza (diritto di esaminare il libro adunanze e deliberazioni degli organi di amministrazione e controllo), in quanto agli associati è garantito il diritto di ispezione dei libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto

# Compiti inderogabili dell'Assemblea

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



# Organo amministrativo

- Rinvio alla norma S.p.a. per le cause di ineleggibilità e decadenza, il conflitto di interessi, la responsabilità e le relative azioni;
- In mancanza di altre previsioni si ritiene operante il riferimento al funzionamento delle società;
- Per le imprese sociali: normativa specifica a seconda della forma societaria adottata.

# Organo di controllo

1. Nelle **fondazioni** del Terzo settore e nelle **imprese sociali** deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
  - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

# Revisione legale dei conti

1. Le **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, e le **fondazioni** del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. Nel caso in cui **l'impresa sociale** superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale

3. con l'approvazione della nuova legge delega «*Legge delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza*» alle s.r.l. basta il superamento per 2 esercizi di **una sola delle 3 soglie**. Inoltre quelle di natura finanziaria sono state abbassate entrambe a **2 milioni di euro** e il **numero di addetti scende a 10**

# Aspetti fiscali

- A seconda della tipologia degli ETS e della loro dimensione la norma prevede l'obbligo di tenuta di scritture contabili diverse;
- È prevista, sotto certe condizioni, una tassazione forfetaria;
- Nelle imprese sociali è ammessa la detassazione degli utili non distribuiti;
- Esenzione dalle imposte di successione e donazione, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui sopra, di beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

# Divieto di distribuzione degli utili

1. Viene confermato il divieto di distribuzione degli utili, anche indiretto, per gli ETS. Il patrimonio ed eventuali utili devono essere usati **esclusivamente** per lo svolgimento delle attività dell'ente nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Nelle **imprese sociali** è ammessa la distribuzione parziale degli utili di esercizio ai soci (importo complessivo non superiore al 50% dell'utile realizzato. I dividendi, rapportati al capitale effettivamente versato, sono calcolati in ragione di 2,5 punti percentuali in più del tasso massimo dei Buoni postali fruttiferi – oggi 2,5%). È ammessa l'erogazione gratuita di utili in favore di altri ETS non imprese sociali

3. Vengono definite le caratteristiche delle distribuzioni indirette di utili:

- Corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta a chi rivesta cariche sociali nell'ente;
- Pagamento a lavoratori subordinati ed autonomi compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo competenze specifiche;
- Acquisto di beni e servizi a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche;
- Cessione di beni e prestazioni di servizi a coloro che a qualsiasi titolo operino nell'ente a condizioni più favorevoli a quelle di mercato;
- Corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati.

# Il lavoro negli ETS

- Trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL di riferimento
- Divario massimo nella retribuzione dei lavoratori in ragione del rapporto 1 a 8 (con menzione specifica in sede di relazione al bilancio o relazione di missione)
- Possibilità di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

# Alcune fonti utili

- [www.camera.it](http://www.camera.it)
- [www.senato.it](http://www.senato.it)
- [www.vita.it](http://www.vita.it)
- <http://www.forumterzosettore.it/2018/03/14/riforma-del-terzo-settore-stato-dellarte/>
- <http://agcult.it/2017/12/16/legge-bilancio-lemendamento-salva-le-imprese-culturali-creative/>
- <http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132>

Grazie per l'attenzione!

Contatti: 3485273239 – [abbadessa.dr.m@gmail.com](mailto:abbadessa.dr.m@gmail.com)